



Milano, 14 novembre 2023

CIRCOLARE N° 9/2023

Oggetto: Versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi

1. Disposizioni per la generalità dei contribuenti

Il prossimo 30 novembre scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2023 (e delle relative imposte sostitutive e addizionali).

L'adempimento non ha subito, rispetto al passato, novità sostanziali. Si ritiene comunque opportuno

1.1 Innanzitutto, come in passato l'obbligo di versamento va verificato sulla base dei consueti importi indicati in dichiarazione, ferma restando la necessità che la qualifica di soggetto passivo d'imposta sussista sia nel 2022 che nel 2023 (cfr. circolare 31 ottobre 1977 n. 96/13/3983). In particolare:

- l'acconto IRPEF 2023 è dovuto se l'importo del rigo "Differenza" (RN34 o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello REDDITI 2023 PF è superiore a 51 euro;

- l'acconto IRES è dovuto se l'ammontare indicato nel rigo RN17 ("IRES dovuta o differenza a favore del contribuente") del modello REDDITI 2023 SC è superiore a 20 euro;

- l'acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 del modello IRAP 2023 è superiore a 51 euro (per le società di persone e i soggetti equiparati) o 20 euro (per i soggetti IRES).

1.2 Una volta accertata la sussistenza dell'obbligo, occorre scegliere il metodo di calcolo tra "storico" e "previsionale".

In base al metodo storico, il calcolo è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite), risultante da specifici righi dei modelli REDDITI e IRAP.

Al contrario, con il metodo previsionale il calcolo è effettuato sulla base dell'imposta che si presume dovuta per l'anno in corso (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite).

Scelto il metodo di calcolo, la misura del versamento è la seguente: prima rata al 40% (dovuta in sede di versamento del saldo per l'anno precedente) e seconda rata al 60% (dovuta entro il 30 novembre). se l'importo della prima rata non supera 103 euro, l'acconto è versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

Per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), la misura della prima e seconda rata è fissata al 50%.

La disciplina illustrata trova applicazione, oltre all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP e le relative addizionali, ad ulteriori imposte, tra le quali:

- la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;
- le imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE);

non ché al contributo INPS ex legge n. 335/95 (c.d. gestione separata).

2. Disposizioni per le persone fisiche titolari di partita iva con ricavi o compensi 2022 non superiori ad euro 170.000.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023 ha stabilito che per *“il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il **versamento della seconda rata di acconto** dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, **entro il 16 gennaio dell'anno successivo**, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”*.

La recentissima Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 9 novembre 2023, ha fornito importanti chiarimenti sull'ambito applicativo della disposizione.

2.1 Ambito temporale

Per espressa disposizione normativa, la misura è applicabile al solo periodo d'imposta 2023.

2.2 Soggetti beneficiari

Il differimento è applicabile:

- a) alle persone fisiche titolari di Partita IVA che

- b) abbiano dichiarato per il periodo d'imposta 2022 dei ricavi/compensi non superiori a 170.000 euro

In altri termini, si tratta di persone fisiche che esercitano come imprenditori individuali o lavoratori autonomi ed imprenditori titolari dell'impresa familiare, purché quest'ultima non sia gestita in forma societaria.

Restano esclusi dal provvedimento normativo i seguenti soggetti:

- persone fisiche titolari di Partita IVA con ricavi superiori a 170.000 euro;
- persone fisiche non titolari di Partita Iva (ivi inclusi i soci di società e associazioni "trasparenti" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
- soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali);
- collaboratori familiari dell'impresa familiare (fatto salvo che non siano titolari a loro volta di Partita IVA).

2.3 Ambito oggettivo

L'art. 4 del DL 145/2023 richiama l'acconto "*dovuto in base alla dichiarazione dei redditi*", pertanto, in assenza di contrarie indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, rientrano quindi nella proroga, oltre all'imposta IRPEF, anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto.

Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi:

- l'imposta sostitutiva per il regime di vantaggio (artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 -115 e 117 della L. 244/2007);
- l'imposta sostitutiva per il regime forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014);
- la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del DLgs. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011 n. 55394);
- l'IVIE (art. 19 co. 13 - 17 del DL 201/2011);
- l'IVAFE (art. 19 co. 18 - 22 del DL 201/2011);

Si sottolinea infine che da tale agevolazione sono espressamente esclusi i contributi previdenziali (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti) ed assistenziali (ossia INAIL) per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>